

Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di gestione del Fondo WBO

CPV: 66122000-1

CUP: F82H20000240002

CIG: 8566070097

CHIARIMENTI DEL 18.01.2021

COPIA PER IL DESTINATARIO

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti pervenuti, pubblicati in data 18.01.2021 sul sito web di Lazio Innova (<http://www.lazioinnova.it/procedura-aperta-soglia-comunitaria-ex-art-60-del-d-lgs-n-50-2016-s-m-laffidamento-del-servizio-gestione-del-fondo-wbo/>) e sulla piattaforma e-procurement (<https://stella.regione.lazio.it/Portale/>)

* * *

DI) In riferimento al Bando “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO WBO”, si inoltrano le seguenti richieste di chiarimento:

- a) In relazione alla Tabella “Criteri di valutazione del merito tecnico - Criterio 3 - chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei criteri di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti, si rileva che l’art. 5 comma 5 dell’accordo finanziamento non sembra far riferimento alla chiarezza delle caratteristiche integrative funzionamento, ma alle “transazioni eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste.....”. Si richiede se ci sia un refuso in merito al comma citato;
- b) Nello schema accordo di finanziamento, manca articolo 6, si passa da art. 5 a 7. Potrebbero essere non corretti tutti i riferimenti interni al documento stesso;
- c) In riferimento all’articolo 6 del Disciplinare, lettera b.l, è ammissibile che una mandante di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), abbia una quota pari allo 0% in relazione al requisito indicato, che naturalmente sarà assolto dalla RTI nel suo complesso?

RI) Si rimettono le seguenti risposte:

Lazio Innova S.p.A.

società soggetta a direzione
e coordinamento della Regione Lazio
sede legale

Via Marco Aurelio, 26/a - 00184 Roma
t +39 06 605160 - f +39 06 60516601
numero verde 800 989 796

www.lazioinnova.it

info@lazioinnova.it

lazioinnova@pec.lazioinnova.it

registro delle imprese di Roma

partita iva e codice fiscale 05950941004

Rea RM-938517

capitale sociale € 48.927.354,56 i.v.



REGIONE
LAZIO

a) In risposta alla richiesta di chiarimenti sottoposta, si rappresenta che a pag. 24 del Disciplinare di gara, Tabella 2 - Criteri di valutazione del merito tecnico, il riferimento contenuto nel “Criterio 3” all’art. 5, comma 5, dello schema di Accordo di finanziamento deve intendersi riferito all’art. 4, comma 5, del cit. schema di Accordo di Finanziamento.

b) Si conferma che nello schema di Accordo di Finanziamento, a causa di un refuso, non è presente l’articolo 6.

Ciò posto, si fa presente che a pag. 18 dello schema di Accordo di Finanziamento il riferimento all’“art. 6, comma 4”, contenuto nell’art. 15, lettera e), dello schema di Accordo di Finanziamento deve essere inteso come riferito all’“art. 5, comma 4” dello stesso.

c) All’art. 6, lettera b.1) del Disciplinare di gara, tra i requisiti speciali di partecipazione alla procedura in oggetto, si legge che *“Ai fini dell’Affidamento, gli operatori dovranno possedere, a pena di esclusione:*

(...) b) adeguata capacità tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, nonché adeguata capacità di gestione del Fondo, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. c), del Reg (UE) n. 480/2014, da comprovarsi mediante:

b.1) la presentazione dell’elenco dei principali contratti, anche non conclusi, aventi ad oggetto la gestione nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando di Gara di interventi finanziari a favore delle imprese con aiuti di Stato, diversi dai contributi a fondo perduto, per un volume di fondi agevolati gestiti pari ad almeno € 8.000.000,00 (Euro ottomilioni/00).

L’elenco dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto elencato, l’esatta denominazione del soggetto committente, l’importo e le date di inizio e fine delle prestazioni e il volume di fondi gestiti nel triennio di riferimento.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, il requisito di cui alla lettera b.1) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria. (...).”

Tale previsione risulta essere in linea con quanto stabilito dall’art. 83, comma 8, del Codice che *“Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche*

all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) (ovvero per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, n.d.r.), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. (...)

Da quanto sopra, quindi, in risposta alla richiesta di chiarimenti sottoposta, si rappresenta che non avendo nel caso di specie la S.A. indicato le “eventuali” misure in cui i partecipanti al raggruppamento devono possedere il requisito in parola, ma avendo la stessa richiesto unicamente che la mandataria possieda il requisito *de quo* in misura maggioritaria, si ritiene ammissibile che in RTI costituendo vi sia una mandante che possieda una quota pari allo 0% del requisito in parola, fermo restando che il tale requisito sia posseduto nel complesso dall'RTI e che la mandataria possieda in misura maggioritaria il detto requisito.

D2) Premesso che:

- In data 31/12/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea suppl. 255 avviso di gara per l'Affidamento del servizio di Gestione del Fondo WBO a valere sulla misura istituita con Legge regionale n. 13/2018.
- Che nel Disciplinare di Gara, tramite rinvio alla modulistica congiuntamente pubblicata ed all'Accordo di Finanziamento, sono specificate le modalità di redazione della Documentazione utile ai fini della partecipazione alla procedura,
- come previsto all'art. 2.2 del Disciplinare, si reputa necessario richiedere dei chiarimenti, il cui esito è necessario per la prosecuzione della predisposizione della documentazione richiesta dall'avviso,

Si presentano i seguenti quesiti:

a) DISCIPLINARE DI GARA – ART. 13 – TABELLA 2.

Premesso che

- All'art. 13 del DISCIPLINARE di GARA, recante “Criterio selettivo delle offerte”, nella Tabella 2 inerente i “Criteri di valutazione del merito tecnico”, al punto 3 viene richiesto di indicare le “caratteristiche integrative di funzionamento del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei criteri di valutazione del piano industriale indicati in indirizzi e Criteri parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti.
- Il comma 5 dell'art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento, tuttavia, norma la modalità di

esecuzione dei movimenti finanziari relativi all'Accordo stesso ed è inserita all'interno delle disposizioni relative alla Dotazione, movimenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

- Sembra, pertanto, presupporre che il riferimento operi rispetto al comma 5 dell'art. 4 (quattro) dello schema di Accordo di Finanziamento, nel quale, coerentemente con il criterio valutativo richiamato dal Disciplinare, viene prevista l'indicazione delle dei parametri e delle relative modalità di misurazione per la valutazione degli interventi, con rinvio a quanto indicato al comma 3, lettera b) del medesimo art. 4.

Ciò premesso, si chiede, pertanto, di chiarire:

- se il rinvio al comma 5, art. 5 dello Schema di Accordo di Finanziamento contenuto nel punto 3, Tabella 2, art. 13 del Disciplinare di Gara sia corretto
- Ovvero, di indicare la norma contenuta nello Schema di Accordo di Finanziamento cui la disposizione fa riferimento.

b) DISCIPLINARE DI GARA – ART. 6

Nell'art. 6 del Disciplinare di Gara – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE SPECIALE, al comma 4, viene previsto che il DGUE dovrà essere presentato dai concorrenti in forma cartacea quale documentazione amministrativa nella Busta A – Documentazione amministrativa. Tale previsione, tuttavia, pare in contrasto con quanto previsto all'art. 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, secondo il quale la gara si svolge in modalità telematica, con presentazione delle offerte esclusivamente all'interno della piattaforma e-procurement. In merito, la Direttiva 2014/24/UE, all'art. 59, par. 2, secondo comma, prevede che il DGUE sia fornito esclusivamente in forma elettronica a far data 18 aprile 2018.

Si chiede, di conseguenza, di chiarire:

- se sia prevista anche una presentazione in forma cartacea della documentazione per la partecipazione all'avviso e, nel caso, di specificarne termini e modalità;
- ovvero se sia da ritenersi valida la sola presentazione su piattaforma e-procurement e se, pertanto, anche il DGUE debba essere presentato esclusivamente in forma telematica.

R2) Si rimettono le seguenti risposte:

a) In risposta alla presente richiesta di chiarimenti si rinvia a quanto già anticipato in risposta al chiarimento DI), lettera a).

b) Riguardo a quanto previsto a pag. 11, art. 6, comma 4 del Disciplinare di gara, si conferma che trattandosi di gara telematica, non è prevista anche la presentazione del DGUE in forma cartacea; pertanto, l'unica modalità valida di presentazione del suddetto DGUE è quella telematica, mediante presentazione su



piattaforma e-procurement.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Andrea Ciampalini

COPIA PER IL DESTINATARIO